

DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2020

1/2020/S/GAS

**CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA
DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1095^a riunione del 14 gennaio 2020

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2010-31 dicembre 2013 (RQTG)" (di seguito, RQTG 10/13);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RQTG)" (di seguito, RQTG 14/17);
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 175/2014/E/gas, recante "Avvio di indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle reti di trasporto di gas naturale, anche in relazione all'evento verificatosi nella giornata del 20 marzo 2014 sul gasdotto della rete di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (Genova)" (di seguito: deliberazione 175/2014/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 299/2015/E/gas, recante "Chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione dell'Autorità

- 175/2014/E/com, in relazione agli eventi verificatisi il 20 marzo 2014 al gasdotto in località Serra Riccò” (di seguito: deliberazione 299/2015/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 58/2017/E/gas (di seguito: deliberazione 58/2017/E/gas) e il suo Allegato A recante “Relazione conclusiva del supplemento di indagine in merito ai 69 eventi analoghi a quello di Serra Riccò, disposto ai sensi del punto 3 della deliberazione 25 giugno 2015, 299/2015/E/gas (di seguito: Relazione conclusiva”);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 10 novembre 2017 DSAI/69/2017/gas (di seguito: determinazione DSAI/69/2017/gas).

FATTO:

1. A seguito di un incidente verificatosi in data 20 marzo 2014, occasionato da un fuori servizio non programmato di un metanodotto gestito da Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG o società) nel territorio del Comune di Serra Riccò (Genova), l’Autorità, con deliberazione 175/2014/E/gas, ha avviato un’indagine conoscitiva finalizzata, tra l’altro, all’acquisizione di elementi di valutazione utili per la verifica del rispetto da parte dell’impresa di trasporto delle disposizioni in materia di sicurezza del servizio di trasporto di gas naturale.
2. Con la deliberazione 299/2015/E/gas, l’Autorità, a chiusura dell’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 175/2014/E/gas, ha disposto un supplemento di indagine con riferimento a 69 eventi analoghi a quello di Serra Riccò segnalati da SRG; in particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. a) della legge 481/95, sono state richieste a SRG informazioni in merito ai rapporti di sorveglianza relativi al tratto di rete interessato dall’evento e allo stato di consistenza relativo alla porzione di gasdotto comprendente il tratto di rete interessato dall’evento e alla sua appartenenza ai tratti di rete maggiormente esposti a condizione di rischio.
3. Con la successiva deliberazione 58/2017/E/gas, l’Autorità ha concluso il supplemento di indagine in merito ai richiamati 69 eventi, disposto ai sensi del punto 3 della deliberazione 299/2015/E/gas ed approvato la Relazione conclusiva.
4. Successivamente, la società ha richiesto un incontro con gli Uffici dell’Autorità, tenutosi il 13 aprile 2017, in esito al quale è emersa la necessità di richiedere con nota del Direttore della Direzione Accountability e Enforcement (del 4 maggio 2017, prot. Autorità 16192) opportuni riscontri documentali alle dichiarazioni rese in quella sede.
5. Con nota del 31 maggio 2017 (acquisita con prot. Autorità 19288), la società ha trasmesso la documentazione e le dichiarazioni sostitutive richieste con la predetta richiesta di informazioni.
6. Dalla documentazione acquisita nel corso della suddetta indagine conoscitiva, successivamente chiarita ed integrata dalla società con la nota del 31 maggio 2017, è emerso che:
 - i. in violazione dell’art. 4, comma 2, della RQTG 10/13 e della RQTG 14/17, SRG, a fronte di 3.892 giorni impiegati per attività di sorveglianza tra il 2010 e il 2014,

- per 3.523 giorni non avrebbe registrato l'esito della sorveglianza; in particolare, la società ha dichiarato che *“in tutti i casi in cui, a fronte della sorveglianza eseguita, non siano state rilevate anomalie, non sono state registrate segnalazioni, non essendoci nulla da rilevare”* (pagina 10 della Relazione conclusiva e nota 31 maggio 2017);
- ii. in violazione degli artt. 41, comma 2, lett. b) della RQTG 10/13 e 40, comma 2, lett. b), della RQTG 14/17, la società non avrebbe garantito adeguatamente la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati relativi all'attività di sorveglianza; in particolare, durante la citata indagine conoscitiva, l'estrazione dei dati relativi alle date di effettuazione della sorveglianza con automezzo o a piedi e all'elenco delle segnalazioni conseguenti a tale sorveglianza è risultata particolarmente difficoltosa a causa della mancanza di reportistica dedicata e di un adeguato sistema di collegamento tra gli archivi SRG (pagina 22 della Relazione conclusiva).
 7. Inoltre, dagli elementi disponibili, come integrati dalla citata nota del 31 maggio 2017, non risultava documentata la cessazione delle condotte contestate.
 8. Pertanto, con determinazione DSAI/69/2017/gas, è stato avviato, nei confronti di SRG, un procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95 per l'accertamento di violazioni in materia di sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi.
 9. Con la medesima determinazione è stato chiesto a SRG di inviare le informazioni e i documenti idonei a dimostrare l'avvenuta implementazione dei sistemi informatici afferenti all'attività di sorveglianza secondo le modalità e caratteristiche indicate dalla stessa società nella citata nota del 31 maggio 2017. Per effetto di questa richiesta i termini del procedimento venivano sospesi fino alla data del ricevimento delle informazioni medesime (articolo 4 *bis*, comma 3, del Regolamento Sanzioni).
 10. Con nota 9 gennaio 2018 (acquisita con prot. Autorità 491), la Società ha trasmesso la documentazione richiesta volta a dimostrare il superamento dei profili di criticità oggetto di contestazione.
 11. Al fine di meglio verificare le informazioni contenute nella documentazione trasmessa con la citata nota del 9 gennaio 2018, il Responsabile del procedimento ha proposto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Sanzioni, una verifica ispettiva nei confronti di SRG, la quale è stata approvata con deliberazione 146/2018/E/gas (c.d. ispezione infraprocedimentale).
 12. Con nota 23 marzo 2018 (prot. Autorità 10357), il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società la sospensione dei termini del procedimento in oggetto fino alla conclusione della citata verifica ispettiva, ai sensi dell'art. 4bis del Regolamento Sanzioni.
 13. In attuazione della deliberazione 146/2018/E/gas, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, in data 25-26 settembre 2018, una verifica ispettiva presso la sede secondaria della società.
 14. Con nota 20 novembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 32941), la società ha trasmesso la documentazione richiesta nell'ambito della citata verifica ispettiva.

15. Con nota 19 settembre 2019 (prot. Autorità 23847), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
16. Con nota 31 ottobre 2019 (acquisita con prot. Autorità 28561), la società ha svolto le proprie argomentazioni difensive.
17. In data 26 novembre 2019, su richiesta della società, si è svolta l'audizione finale innanzi al Collegio.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Le argomentazioni dell'esercente

18. Con la memoria 31 ottobre 2019 e nel corso dell'audizione finale innanzi al Collegio, la Società, ripercorse le diverse tappe della vicenda, conferma quanto sostenuto sia nella nota 31 maggio 2017 che nel corso della verifica ispettiva endoprocedimentale, ossia di aver svolto l'attività di sorveglianza della rete nel rispetto della Regolazione.
19. In particolare, con riferimento alla violazione sub i), SRG afferma che i propri criteri di consuntivazione dell'attività di sorveglianza prevedevano l'inserimento delle sole segnalazioni di effettive anomalie: l'assenza di indicazioni, pertanto, non equivaleva alla mancata registrazione degli esiti della sorveglianza, ma dava conto del buon esito della stessa.
20. Con riferimento alla violazione sub ii), la Società sostiene che gli esiti della indagine conoscitiva hanno di per sé dimostrato la effettiva verificabilità dei dati in materia di sicurezza. In particolare, SRG sottolinea di essere stata in grado di fornire all'Autorità in tempi contenuti i dati richiesti nell'ambito dell'estensione dell'indagine conoscitiva, dati la cui numerosità ha comportato una certa difficoltà non tanto nel reperimento degli stessi quanto nella loro aggregazione e nella relativa elaborazione in forma chiara e intellegibile. La società sostiene inoltre che entrambe le condotte sarebbero inoffensive, ragione per la quale non dovrebbe applicarsi alcuna sanzione.
21. La società contesta poi le risultanze istruttorie con riferimento alla quantificazione della sanzione, perché il Responsabile del procedimento non avrebbe tenuto conto della tenuità delle contestate violazioni e non avrebbe valorizzato, sotto il profilo del ravvedimento operoso e della personalità dell'agente, le intervenute implementazioni dei sistemi informativi, nonché – ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. b) del Regolamento Sanzioni – la cooperazione della società nel corso dell'indagine conoscitiva. Infine, sotto il profilo delle condizioni economiche, la società ha rilevato che i ricavi associati alla gestione caratteristica di SRG sono 1.947 milioni di euro, invece che 2.034 milioni di euro come indicato nella comunicazione delle risultanze istruttorie.

Valutazioni delle argomentazioni della società.

22. Le argomentazioni svolte dall' esercente nella fase decisoria del presente procedimento, in forma scritta e orale, risultano fondate.
23. In particolare, deve escludersi l' integrazione della violazione dell' art. 4, comma 2, della RQTG 10/13 e della RQTG 14/17, e ciò in quanto le informazioni relative alla sorveglianza della rete in esito al processo di validazione, così come risultanti dai sistemi informatici della società, costituiscono a tutti gli effetti il rapporto di sorveglianza, gestito informaticamente anziché su carta. Nella fase decisoria del procedimento è infatti emerso che all' omessa indicazione “nulla da segnalare” non corrispondeva la mancata registrazione degli esiti della sorveglianza, dal momento che l' implementazione, da parte dell' esercente, dei propri sistemi informatici ha reso possibile ottenere, anche per il passato, una reportistica per i casi di assenza di segnalazioni.
24. Parimenti da escludere è la sussistenza della violazione degli artt. 41, comma 2, lett. b), RQTG 10/13 e 40, comma 2, lett. b), RQTG 14/17, che testualmente si limitano a imporre agli operatori di consentire all' Autorità la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un sistema quale che sia, purché adeguato allo scopo. Nel caso di specie è emerso come l' Autorità abbia, sia pure con difficoltà, potuto comunque svolgere i necessari controlli delle informazioni e dei dati registrati. Ciò risulta confermato dalla circostanza che l' implementazione dei sistemi informatici della società ha consentito la generazione di report con profondità storica tenuto conto dei dati registrati sin dal 2007.
25. Le violazioni, dunque, non sussistono

DELIBERA

1. di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/69/2017/gas;
2. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui a Snam Rete Gas S.p.A., mediante PEC all' indirizzo snamretegas@pec.snamretegas.it e di pubblicarlo sul sito internet dell' Autorità www.arera.it.

14 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini